



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 872

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 "Riordinamento della docenza universitaria";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e successive modificazione ed integrazioni ed in particolare l'art. 6 e 8;
VISTO l'art. 1, comma 629 della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 – "Legge di Bilancio 2018" – il quale ha disposto che: *Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dello stesso decreto"*.
VISTO il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/10 , emanato con D.R. n. 869 del 30/03/2020;
VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 25.02.2020 e del 27.02.2020, in merito al *Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/10*
RITENUTO pertanto di dover dare piena attuazione alla normativa sopra richiamata;

DECRETA

Per quanto in premessa è emanato il *"Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/10"* che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino di ateneo.

Bari, 31/03/2020

IL RETTORE
f.to Stefano Bronzini

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI **SCATTI BIENNALI**, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010 E S.M.I.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, di seguito citati come professori, e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito citati come ricercatori, finalizzato all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art.8 della legge 240 del 2010.

2. Lo scatto biennale si riferisce al biennio successivo rispetto all'inquadramento triennale in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.

3. L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste in un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2
(Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)

1. Le tornate della valutazione hanno cadenza trimestrale.

2. I soggetti interessati alla valutazione ogni trimestre sono i professori e i ricercatori che nel corso del trimestre precedente abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi trimestralmente è individuato con decreto del Rettore. Tale decreto è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il trimestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a marzo, giugno, settembre, dicembre) e trasmesso ai Direttori dei dipartimenti di didattica e ricerca, che comunicano ai docenti interessati afferenti ai rispettivi dipartimenti l'avvio del procedimento relativo alla valutazione.

4. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti chiamati alla valutazione devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso, autocertificata ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010. La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 del primo mese successivo al trimestre in cui matura il biennio (I trimestre: 16 aprile, II trimestre: 16 luglio, III trimestre: 16 ottobre, IV trimestre: 16 gennaio). La domanda è corredata dall'analitica indicazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso. E' comunque ammessa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione nei due trimestri successivi.

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica viene considerata l'attività svolta nei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera a) del presente regolamento.

3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - IRIS e pubblicati nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera b) del presente regolamento.

4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali sono considerate le attività espletate nel biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c) del presente regolamento.

5. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata

nell'anno successivo e comunque non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al biennio precedente la presentazione della nuova richiesta.

6. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n.240/2010.

Art. 4 (Commissioni di valutazione)

1. La valutazione è effettuata secondo le stesse modalità e dalle medesime Commissioni previste nell'art. 4 del Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali e per la valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della l. n. 240/2010 (D.R. n. 869/2020).

Art. 5 (Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge 240/2010)

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:

- a) le attività didattiche;
- b) le attività di ricerca;
- c) le attività gestionali.

2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 1 (Commissione di Dipartimento) accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di Ateneo, nonché il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei criteri di seguito individuati.

3. Per quanto riguarda i professori la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a) con riferimento al complessivo svolgimento delle attività didattiche, aver svolto in ciascuno dei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, non meno di 350 ore di attività se in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 ore di attività se in regime di impegno a tempo definito, tra quelle così individuate didattica frontale; didattica integrativa; supporto alla didattica; attività di servizio agli studenti; attività di coordinamento e organizzazione della didattica.

In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo pieno, dovrà essere accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 120 ore delle quali almeno 90 dedicate complessivamente ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.

In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo definito, dovrà essere accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 90 ore delle quali almeno 60 dedicate complessivamente ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.

Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di didattica frontale dovranno essere considerate le ore di attività risultanti dal "registro unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente Regolamento didattico di Ateneo; le ulteriori attività dovranno essere autocertificate per date aggregate.

b) Con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o coautore, nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, di almeno 1 prodotto registrato nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del biennio anche per quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca) ai fini della adesione alle campagne della VQR;

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli dei Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%, computandosi, a tal fine, anche le assenze giustificate [purché siano state assicurate presenze effettive per almeno un terzo delle

riunioni]. Per la verifica delle presenze e delle assenze giustificate fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.

Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il professore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, Coordinatore di corso di studio, Presidente di Scuola, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegato del Rettore, Coordinatore di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.

4. Per quanto riguarda i ricercatori, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a) Aver svolto idonea attività di didattica frontale o integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della didattica.

In ogni caso, per i ricercatori universitari a tempo indeterminato dovrà essere accertato un numero di ore di attività didattica frontale o integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della didattica, fino ad un massimo di 350 ore se a tempo pieno e 200 se a tempo definito.

Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di didattica dovranno essere considerate le ore di attività, qualora svolte, risultanti dal "registro unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente Regolamento didattico di Ateneo; le ulteriori attività potranno essere autocertificate per date aggregate.

b) con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o coautore di 1 prodotto di ricerca registrato nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca) ai fini della adesione alla campagna della VQR;

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%, computandosi, a tal fine, anche le assenze giustificate [purché siano state assicurate presenze effettive per almeno un terzo delle riunioni]. Per la verifica delle presenze e delle assenze giustificate fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.

Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il ricercatore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, componente del presidio della qualità di Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti.

5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni; ai medesimi fini le commissioni di valutazione terranno conto delle esenzioni, totali o parziali, dalle attività didattiche previste dall'ordinamento debitamente autorizzate, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, secondo periodo del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (D.R. n. 2463/2018), nonché dei periodi di svolgimento di attività istituzionali,

6. In caso di valutazione negativa si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 della Legge n. 240/2010.

7. Il giudizio per l'attribuzione della classe è positivo se l'esito della valutazione delle attività di cui al comma 1 lett. a), b) e c) è positivo.

Art. 6

(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione centrale e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale.

2. Il decreto di approvazione atti della predetta Commissione, contenente il solo elenco di coloro che sono stati positivamente valutati, è pubblicato sul portale di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. L'eventuale giudizio negativo sarà comunicato agli interessati mediante apposita comunicazione, anche via e-mail, a cura della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente. Dalla data di notifica della predetta comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7 (Reclami)

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione Centrale.

2. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione Centrale, è pubblicata sul sito di Ateneo la lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.